Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Venerdì, 21 maggio | Numero 119

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In applicazione del R. decreto 15 febbraio 1920, n. 147, il prefetto di Torino, con decreto del 17 volgente mese, ha esteso ai comuni di Carignano, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Orbassano, Rivoli, Settimo Torinese e Venaria Reale le attribuzioni conferite col R. decreto 4 gennaio corrente anno, n. 1, al commissario del Governo per gli alloggi nella città di Torino.

In applicazione del R. decreto 15 febbraio 1920, n. 147, il prefetto di Catania, con decreto del 15 volgente mese, ha esteso ai comuni di Aci Castello, Paternò e Scordia le attribuzioni conferite col R. decreto 4 gennaio corrente anno, n. 1, al commissario del Governo per gli alloggi nella città di Catania.

LEGGI E DECRETI

Il numero 522 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di regolare il modo con cui il tesoro può provvedere i mezzi occorrenti alle spese per le terre liberate dal nemico e per le nuove Provincie redente;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, del ministro del tesoro e del ministro delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per far fronte alle spese per il risarcimento dei danni di guerra e per il risorgimento delle provincie già invase dal nemico e delle nuove provincie da annettersi al Regno, per provvedere al rimborso dei biglietti somministrati dagli Istituti di emissione ed a reintegro delle somme prelevate sulle disponibilità di tesoreria agli scopi sopra indicati è autorizzata l'emissione di uno speciale prestito, in uno o più tempi, del valore nominale complessivo di quattro miliardi.

Saranno estese ai titoli del nuovo prestito, in quanto siano conciliabili col carattere di essi le disposizioni e le prerogative concesse per il debito pubblico consolidato.

Art 2.

Con decreti Reali verranno stabiliti: le forme del prestito, l'ammontare degli interessi, i quali saranno esenti da ogni imposta presente e futura le tabelle dei premi; i piani di ammortamento, i termini e le modalità per le sottoscrizioni; le esenzioni fiscali degli atti riguardanti la emissione e il collocamento del prestito e dei relativi titoli e verrà provveduto per quanto occorra per la esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI — RAINERI

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 597 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per provvedere all'applicazione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato ed in corso di costruzione, indipendentemente da quanto dispone l'art. 15 del decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1916, n. 57, ed in aumento ai fondi assegnati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con l'art. 7 del decreto 17 novembre 1919, n. 1693, è autorizzata l'assegnazione al bilancio speciale di detta Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli 800 milioni, che erano stati a questo fine stanziati nel bilancio del soppresso Ministero per i trasporti ferroviari e marittimi, in virtù dell'art. 2 del decreto legge 25 agosto 1919, n. 1502.

Tale somma rimarrà ripartita in otto esercizi a decorrere dal 1919-920, nel quale lo stanziamento è stabilito in 60 milioni. Per i successivi, la misura di esso sarà fissata con la legge di approvazione del bilancio.

Alla spesa di cui al presente articolo, sarà provveduto mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che il ministro del tesoro riterrà più opportuni.

Art. 2.

Resteranno in aumento della somma menzionata nel precedente articolo, le quote a carico dei fondi assegnati alla costruzione di nuove strade ferrate per contributo nelle spese per le relative elettrificazioni e quelle a carico del Ministero delle poste e telegrafi per contributo nelle spese che a giudizio del Ministero stesso, occorreranno alla sistemazione delle linee telegrafiche e telefoniche situate lungo le linee ferroviarie esercitate a trazione elettrica.

Sarà anche portata annualmente in aumento della somma stabilita nell'art. 1° quella che sarebbe occorsa per provvedere il carbone nell'anno precedente se le linee già elettrificate fossero state invece esercitate a vapore.

Art. 3.

Le linee da elettrificare saranno determinate con suoi decreti dal ministro dei lavori pubblici, sentite la sezione seconda del Consiglio superiore delle acque istituita a norma dell'art. 11 ed il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

I decreti suddetti avranno valore di dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge del 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4.

Nella costruzione di nuove ferrovie da parte dello Stato e nelle concessioni all'industria privata di nuove ferrovie, si prevederà di regola l'esercizio con trazione elettrica, a meno che non sia accertata la pratica impossibilità di produrre o trasportare energia idro elettrica o energia ricavata con impiego di combustibili nazionali.

Art. 5.

Alla energia occorrente per l'elettrificazione ferroviaria si provvederà, di regola, con forniture da aziende produttrici di energia elettrica.

Il ministro dei lavori pubblici potrà autorizzare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a provvedere anche direttamente ad impianti idro-elettrici su corsi d'acqua assegnati all'Amministrazione stessa a norma delle disposizioni vigenti e ad impianti termo-elettrici con utilizzazione di combustibili nazionali. A questo fine l'Amministrazione ferroviaria potrà servirsi temporaneamente dei fondi menzionati nell'art. 1 salvo reintegrazione con successivi stanziamenti.

Art. 6.

Ferme restando le disposizioni del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1995, alle aziende fornitrici dell'energia occorrente all'elettrotrazione ferroviaria, può, con decreto del ministro dei lavori pubblici, previo parere della sezione 2ª del Consiglio superiore delle acque, essere accordata una sovvenzione in caso di nuovi impianti idro-elettrici o di importanti modificazioni di impianti esistenti e quando le forniture abbiano luogo con speciali condizioni e soggezioni.

La sovvenzione non può superare le L. 40 per kilowatt anno fornito alle ferrovie, ritenendo a tale effetto di ore 3000 l'orario di somministrazione annua della medesima. Essa non può essere accordata per un periodo superiore ad un ventennio.

Per il pagamento di tali sovvenzioni sarà annualmente autorizzato lo stanziamento dei fondi occorrenti in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, con la legge di approvazione del bilancio medesimo.

Nei riguardi degli impianti e delle modificazioni sopra menzionati, sono inoltre applicabili le disposizioni dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 454, e del R. decreto 12 giugno 1919, n. 1225.

Per le Società produttrici di energia mediante impianti centrali di utilizzazione di combustibili nazionali, restano fermi le sovvenzioni e gli altri benefici stabiliti col citato decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 454.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche in favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in quanto sia produttrice di energia occorrente all'elettrificazione ferroviaria.

Art. 7.

Nei contratti di somministrazione con nuovi impianti di energia elettrica alle ferrovie dello Stato per le linee esercitate a trazione elettrica, il prezzo di essa dovrà essere commisurato al costo di produzione, il quale si determinerà con le norme seguenti.

Sarà stabilito il costo degli impianti e su di questi saranno computati l'interesse annuo al 6 0/0 e la quota di ammortamento in relazione alla durata della concessione.

Alle spese degli interessi e dell'ammortamento si aggiungeranno quelle generali e di esercizio in misura non superiore, complessivamente e per ogni anno, al 6 0/0 del costo degli impianti ed una quota di utile industriale corrispondente ad un decimo di tutte le spese annue ora indicate.

Il totale di dette spese, diminuito dell'importo delle sovvenzioni governative e degli altri proventi non dipendenti da fornitura, trasporto e trasformazione di energia elettrica, sarà ripartito sulla totale quantità di energia annualmente venduta ed in ogni caso su non meno della metà di quella producibile.

Compiuti gli impianti e scorsi non oltre dieci anni dall'inizio della fornitura, sarà proceduto su richiesta di una delle parti alla revisione del prezzo in base ai consuntivi del costo degli impianti ed alle reali risultanze delle spese generali e di esercizio. La revisione sarà di poi rinnovata ogni dieci anni.

Nei contratti, si determineranno i quantitativi minimi annuali di kilowatt-ore, che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si obbliga ad utilizzare.

Art. 8.

In applicazione dell'art. 13 del R. decreto-legge 21 marzo 1920, n. 304, è demandato al ministro dei lavori pubblici provvedere, sentita la sezione seconda del Consiglio superiore delle acque, e, occorrendo, il Consiglio stesso a sezioni riunite:

a) al disciplinamento della produzione della energia elettrica ed al collegamento delle varie sorgenti;

b) all'approvazione del piano di massima di elettrificazione delle ferrovie dello Stato.

I provvedimenti che in relazione al piano di massima, sono necessari nei riguardi della difesa e della sicurezza dello Stato, sono concordati col ministro della guerra;

c) all'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a provvedere direttamente alla produzione dell'energia necessaria alla trazione elettrica dei treni ed all'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti idraulici alla medesima relativi;

d) all'approvazione dei progetti tipo di elettrificazione ed alla adozione dei medesimi nei vari tronchi ferroviari;

e) all'autorizzazione all'elettrificazione delle ferrovie concesse in esercizio all'industria privata ed all'approvazione dei progetti relativi;

f) all'approvazione dei progetti per impianti centrali di utilizzazione dei combustibili nazionali, di cui al decreto 28 marzo 1919, n. 451.

Art. 9.

L'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, in esecuzione dei progetti approvati a norma dell'articolo precedente, ha facoltà di provvedere:

a) ai lavori ed alle provviste per la produzione diretta dell'energia nei casi in cui a ciò sia stata autorizzata;

b) ai contratti per la fornitura di energia da parte di aziende produttrici, dopo avere sentito in merito ad essi il parere della Sezione seconda del Consiglio superiore delle acque;

c) ai lavori ed alle provviste in sede occorrenti all'elettrificazione delle linee, senza richiedere nuove approvazioni per le varianti dei progetti di tipi, che riconosca eventualmente necessarie od opportune, se non importino modificazioni sostanziali dei tipi stessi.

Art. 10.

Dell'adempimento delle attribuzioni stabilite dal presente decreto il ministro dei lavori pubblici potrà incaricare funzionari del Ministero e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in numero non superiore ad otto, attribuendo ad uno di essi la direzione del l'ufficio. Le spese occorrenti pel funzionamento di tale ufficio graveranno sui fondi menzionati nell'art. 1.

Art. 11.

Il Consiglio superiore delle acque è diviso in due sezioni.

La prima sezione rimane costituita a norma dell'art. 44 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161. Però ne fa parte anche un secondo funzionario dell'Amministrazione delle ferrovie in sostituzione di quello delegato dal Ministero dei trasporti ferroviari e marittimi che è stato soppresso.

Essa continuerà ad occuparsi delle materie indicate nel detto R. decreto.

Art. 12.

La seconda sezione del Consiglio superiore delle acque, si compone:

a) del presidente o del vice presidente e di uno dei funzionari delle ferrovie, che fanno parte della prima sezione;

b) di un consigliere di Stato, di un funzionario di grado almeno equivalente a capo divisione delegato dal Ministero delle poste e telegrafi, e di due altri funzionari delle ferrovie dello Stato;

c) di tre tecnici di speciale competenza in materia di elettrotrazione scelti dal ministro dei lavori pubblici.

Fa anche parte di tale sezione l'incaricato della direzione dell'ufficio menzionato nell'art. 10.

Quando la seconda sezione del Consiglio superiore delle acque è chiamata a pronunziarsi sull'applicazione del R. decreto-legge 28 marzo 1919, n. 451 invece dei due tecnici di cui alla lettera *c*), ne fanno parte i delegati del tesoro e dell'agricoltura appartenenti alla sezione prima e due esperti in materia di combustibili scelti dal ministro dei lavori pubblici.

I nuovi componenti della sezione seconda sono nominati con decreto Reale, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Si applicano anche ai nuovi componenti della seconda sezione le disposizioni sancite nei due ultimi capoversi dell'art. 44 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

Art. 13.

La seconda sezione del Consiglio superiore delle acque dà parere su tutti gli affari riguardanti il disciplinamento della produzione della energia elettrica e l'elettrificazione ad essa demandati dal presente decreto, sull'applicazione del decreto Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 451 e su gli altri affari attinenti alle stesse materie che il ministro dei lavori pubblici crederà di sottoporre al suo esame.

Art. 14.

Le controversie derivanti dai contratti stipulati in applicazione del presente decreto sono decise da un collegio arbitrale, che dovrà riunirsi in Roma e sarà composto da tre arbitri scelti, uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che avrà le funzioni di presidente, dal presidente del Consiglio di Stato fra i componenti del Consiglio stesso.

La costituzione del collegio avrà luogo dietro istanza della parte interessata. La richiesta a ciò relativa dovrà contenere la designazione dell'arbitro scelto dalla parte richiedente e la sua accettazione.

Art. 15.

Sono abrogati i RR. decreti 25 agosto e 28 settembre 1919, numeri 1582 e 1805.

Art. 16.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA — LUZZATTI — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 601 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579;

Visto il R. decreto-legge in data 23 ottobre 1919, n. 2009;

Ritenuta anche l'opportunità di rimuovere dubbi

circa il computo dell'anzianità di esercizio per i notari che hanno prestato servizio militare durante la guerra;

Udito il Consiglio dei ministri

Sulla proposta del guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei concorsi per gli uffici di notaro, per tutti indistintamente i concorrenti che abbiano superato l'esame d'idoneità nella prima sessione tenuta dopo la sospensione dei detti esami, o che lo supereranno nell'altra immediatamente successiva che avrà luogo ai termini dell'art. 10 del regolamento 10 settembre 1914, n. 1326, la rispettiva anzianità di esame agli effetti dell'art. 11 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dovrà essere computata retroattivamente alla sessione in cui, tenuto conto della data d'iscrizione fra i praticanti, essi avrebbero potuto presentarsi all'esame se la sessione avesse avuto luogo nei termini ordinari e la pratica fosse stata allora regolarmente compiuta.

Art. 2.

Per gli stessi concorrenti il tempo che dalla sessione anzidetta fu trascorso durante la guerra in servizio militare sarà, agli effetti dell'art. 11 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, computata come anzianità di esercizio, sempre però che il servizio militare non abbia avuto durata inferiore ad un anno.

Per i notari non deve considerarsi come causa di interruzione dell'anzianità di esercizio il servizio militare prestato durante la guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 602 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I diritti di copia e di autenticazione spettanti ai cancellieri a norma dell'art. 24 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, sono aumentati a centesimi cinquanta per ogni pagina.

Per la retribuzione del lavoro straordinario di copiatura rimane fermo l'obbligo stabilito dall'art. 22 del **regolamento** approvato con il R. decreto 9 febbraio **1896, n. 25, di non prelevare una quota superiore ai** quattro decimi delle somme che spettano **alla cancelleria** per diritti di copia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato **al Parlamento per** la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, **munito del sigillo dello** Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale **delle leggi e dei** decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque **spetti** di osservarlo **e** di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 605 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, **numero** 426, che riunisce in testo unico le **disposizioni relative** al risarcimento dei danni di guerra, **modificato con** Nostri decreti 24 luglio 1919, n. 1425; 13 **settembre** 1919, n. 1629; 27 novembre 1919, n. 2422, e 18 aprile 1920;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le terre liberate, di concerto col presidente del Consiglio, ministro segretario di Stato per l'interno, nonchè dei ministri della giustizia e degli **affari di culto,** delle finanze e del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai fini del reimpiego della indennità per **risarcimento di danni** di guerra liquidata o da liquidarsi, in conformità delle **disposizioni** del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, **modificato** con nostri decreti 24 luglio 1919, n. 1425; 13 settembre 1919, numero 1629; 27 novembre 1919, n. 2422 e 18 aprile 1920, e **della ricostruzione** o riparazione degli immobili totalmente **o parzialmente** distrutti o danneggiati, è autorizzata nelle provincie Venete e finitime la costituzione di Consorzi per la ricostruzione o **riparazione** degli immobili distrutti o danneggiati purchè i Consorzi **stessi rispondano** ai seguenti requisiti:

a) abbiano per solo fine il reimpiego **delle indennità,** come prescritto dalla legge, e la ricostruzione o **riparazione degli immobili;**

b) operino limitatamente alla circoscrizione **di un solo Comune;**

c) siano costituiti da un numero di persone **danneggiate non** minore di dieci che abbiano presentata domanda di **risarcimento** di danni di guerra relativi ad immobili situati **nell'ambito del Comune;**

d) sia escluso ogni e qualsiasi scopo **di speculazione.**

Art. 2.

I Consorzi fra i danneggiati conseguono la **personalità giuridica** mediante **decreto** del prefetto che provvede su domanda **ad esso inviata.**

Alla domanda dovrà essere allegata una **copia dello schema dello** statuto per tutti i Consorzi, che dovrà **corrispondere ad uno statuto** tipo approvato dal Ministero per le terre **liberate, copia che** sarà firmata da tutti gli aderenti con **sottoscrizioni autenticate dal sindaco,** oppure con segno croce **apposto alla presenza del sindaco** stesso.

Sarà pure allegato un certificato dell'intendente di finanza, dell'agente delle imposte o del ricevitore del registro, attestante della avvenuta presentazione della domanda di risarcimento relativa ad immobili distrutti totalmente o parzialmente deteriorati.

Il decreto prefettizio di costituzione del Consorzio è pubblicato gratuitamente nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Art. 3.

I Consorzi provvedono direttamente alla ricostruzione e riparazione degli immobili danneggiati con le somme fornite dalle singole persone, facenti parte del Consorzio od a queste spettanti a titolo di anticipazione o pagamento delle indennità di danni di guerra, o di mutuo ottenuto, relative agli immobili da ricostruirsi o ripararsi, siano esse corrisposte dagli intendenti di finanza, che dall'Istituto federale di credito per le Venezie o mediante mutuo dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie.

Provvedono pure con materiali forniti dal Ministero per le terre liberate.

Art. 4.

I prefetti parteciperanno direttamente i decreti di costituzione dei Consorzi agli intendenti, che ne prenderanno nota nel conto risarcimenti per i singoli componenti del Consorzio, nonchè all'Istituto federale di credito per le Venezie ed all'Istituto di credito fondiario delle Venezie, nonchè al Commissariato per le terre liberate di Treviso. Dalla data di tale partecipazione tutte le somme, spettanti alle persone, facenti parte dei Consorzi, a titolo di anticipazione, di pagamento di indennità per risarcimento di danni di guerra, relative a beni immobili da ricostruirsi o ripararsi, da corrispondersi dalle Intendenze di finanza, nonchè quelle per le quali siasi richiesta ed ottenuta l'anticipazione od il mutuo rispettivamente all'Istituto federale di credito per le Venezie ed all'Istituto di credito fondiario, saranno corrisposte direttamente al rispettivo Consorzio che ne rilascierà quietanza per conto dei suoi componenti e curerà di volta in volta la necessaria dimostrazione per ogni singolo consorziato dell'avvenuto reimpiego delle somme riscosse.

Art. 5.

Gli atti costitutivi dei Consorzi e gli atti di ammissione e recesso delle persone associate sono esenti dalle tasse di registro e bollo.

Uguale esenzione si estende a tutti gli atti e scritti da essi compiuti nei rapporti con le Intendenze di finanza, l'Istituto federale di credito e l'Istituto di credito fondiario per le Venezie, nonchè agli atti di acquisto di materiali occorrenti alle costruzioni.

Sono soggetti a bollo ed a sola tassa fissa di registrazione i contratti di appalto e forniture stipulati dai Consorzi per ricostruzione e riparazione di case o per nuove costruzioni dipendenti da obbligo di reimpiego d'indennità per danni di guerra, sempre quando nei contratti stessi sia stabilito l'inizio dei lavori entro il 31 dicembre 1920 ed il compimento entro il 31 dicembre 1922, e la registrazione del contratto sia fatta nel termine di legge. Qualora l'inizio e l'esecuzione dei contratti non avvenga entro i termini come innanzi stabiliti si renderanno senz'altro applicabili le tasse ordinarie di registro.

Art. 6.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — LUZZATTI — MORTARA — RAINERI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 584 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R decreto 14 marzo 1915, n. 495, che approva l'ordinamento della R. Accademia navale;

Visti i decreti Luogotenenziali 27 febbraio 1916, numero 240, e 24 giugno 1916, n. 829, che approvano varianti all'ordinamento stesso;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse varianti all'ordinamento della R. Accademia navale, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dalla sua pubblicazione, e le disposizioni in esse contenute sono applicabili ai giovani ammessi nella R. Accademia dal 1920 in poi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Varianti all'ordinamento della R. Accademia navale.

(Edizione 1915).

Art. 10. — Il 3° e 4° capoverso sono annullati e sostituiti dai seguenti:

« Nulla è dovuto a titolo di retta per il periodo di permanenza all'Istituto compreso tra l'ammissione e l'inizio del successivo anno scolastico. Per tutti gli altri anni è stabilita la retta di L 800 annue, salve le concessioni enumerate nell'articolo seguente. Tale retta verrà pagata nel 2°, 3° e 4° corso dalle famiglie; nel 5° corso invece, all'inizio del quale gli allievi, come verrà detto in seguito, sono nominati aspiranti, la retta verrà trattenuta sugli assegni ad essi spettanti.

Le spese generali e spese straordinarie verranno pagate dalle famiglie, per tutti i cinque anni di permanenza in Accademia ».

Art. 10. — Nell'ultimo capoverso, riga prima, dopo la parola « allievo » aggiungasi « e dell'aspirante ».

Art. 12. — Alla fine del paragrafo 1° aggiungere:

« 5° Al passaggio dalla 4ª alla 5ª classe l'allievo viene nominato « aspirante ».

Nel paragrafo 2° cambiare il n. 2 in « 3 ».

Nel paragrafo 3° cambiare il n. 3 in « 4 »: nella prima, terza e undicesima riga, dopo la parola « allievi » aggiungere « e aspiranti ».

Art. 14 — È annullato e sostituito dal seguente:

« 1° Gli allievi della 4ª classe che ottengono la promozione alla 5ª classe, hanno l'obbligo di arruolarsi nel corpo Reale equipaggi e conseguono contemporaneamente la nomina ad aspirante. La ferma da contrarsi è di quattro anni, a decorrere dalla nomina ad ufficiale.

Resta invariato l'obbligo di arruolarsi anche prima di detta promozione, quando la propria classe di leva è chiamata alle armi. In

tal caso, al passaggio dalla 4ª alla 5ª classe, i giovani devono passare dalla ferma di leva alla ferma volontaria di anni 4 decorrente dalla nomina ad ufficiale.

« 2° Gli allievi che abbiano compiuto il 17° anno di età e che comprovino di avere un fratello da esentare dal servizio militare, possono essere autorizzati a contrarre la ferma di anni quattro di cui sopra, qualunque sia il corso a cui essi appartengono, sempre decorrendo la ferma stessa dalla nomina ad ufficiale.

« 3° Nei casi di replicato insuccesso negli esami (articolo 12) o di sopravvenute imperfezioni fisiche (articolo 15) è facoltà del Ministero di prosciogliere l'aspirante o l'allievo arruolato, la cui classe non è stata ancora chiamata alle armi, dalla ferma contratta, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della sua classe.

Se però i giovani desiderassero di continuare senz'altro il loro obbligo di servizio, essi potranno farlo, a loro domanda, e saranno considerati quali arruolati in anticipo di leva.

Ciò è, ad ogni modo, obbligatorio per coloro che si siano arruolati per esentare un fratello dal servizio militare.

Gli allievi, o aspiranti, che lasciano l'Accademia, mentre la loro classe di leva è sotto le armi, dovranno ultimare il proprio obbligo di servizio e saranno congedati dopo compiuta la ferma di leva a datare dalla data di arruolamento; essi presteranno servizio come segue:

a) come comuni di 2ª classe se, al momento della loro uscita dall'Accademia navale non hanno ancora ottenuta la promozione al 5° corso, salvo le promozioni che potranno avere nel corpo Reale equipaggi;

b) saranno nominati aspiranti di complemento e se appartenenti al 5° corso, e potranno avere la nomina a guardiamarina o sottotenente macchinista di complemento dopo un tirocinio pratico di imbarco di tre mesi su unità armate.

La loro idoneità alla promozione, dopo tale tirocinio, sarà stabilita dal Consiglio di disciplina dell'Accademia colle modalità prescritte per gli aspiranti di complemento. Si potrà concedere la ripetizione dell'esperimento, ed in caso di nuovo insuccesso, i giovani ultimeranno i loro obblighi di servizio nel corpo Reale equipaggi come alla lettera *a*) ».

Art. 15. — Alla seconda riga, dopo le parole « a qualunque classe l'allievo sia giunto », aggiungere le altre « anche se nominato aspirante ».

Alla riga tredicesima, dopo la parola « allievi », aggiungere « o degli aspiranti ».

Art. 16. — Cancellare il comma « *o*) ».

Nel capoverso che segue il comma *o*), nel 1° e 3° rigo cancellare le parole « allievo dell'ultima classe » e « allievo della medesima classe », e sostituirle con la parola « aspirante ».

Nel terzo capoverso, dopo il paragrafo *o*), cancellare nella seconda riga la parola « allievo », sostituendola con la parola « aspirante ».

Nel 3° rigo, alla frase « al grado di applicato di porto di 3ª classe », sostituire la frase « al grado di sottotenente commissario e sottotenente di porto ».

Nel 4° capoverso, dopo il comma *o*) nel rigo primo, alla frase « al concorso per applicato di porto di 3ª classe l'allievo che..... » sostituire la seguente « al concorso per sotto tenente commissario o sotto tenente di porto l'aspirante che... ».

Art. 17. — « Nel paragrafo 1°, prima riga, sostituire la parola « allievo », con la parola « aspirante »; e sopprimere alla 3ª riga le parole « al termine dell'ultimo anno scolastico ».

Nel 5° rigo cancellare la frase « in qualità di aspirante.

Cancellare per intero il paragrafo « 2° ».

Nel paragrafo 3° mettere, invece del n. 3, il n. « 2 ».

Art. 18. — Alla fine del paragrafo 1° aggiungere: « Per gli aspiranti, nei riguardi disciplinari, si applicano le disposizioni vigenti per i sottufficiali ».

Nell'ultimo capoverso del paragrafo 2° cancellare la parola: « o aspirante ».

Il paragrafo 3°, fino alla fine dell'articolo, è annullato e sostituito dal seguente:

« 3° La sospensione, per gli aspiranti, porterà di conseguenza il ritardo nella nomina ad ufficiale per il periodo di tempo pari alla durata della punizione.

L'espulsione dall'Accademia (paragrafo 2°) e la sospensione sono inflitte dal Ministero su proposta del Comando dell'Accademia, il quale deve prima consultare in proposito, a seconda che trattasi di mancanza commessa a terra od a bordo, il Consiglio di disciplina dell'Istituto di cui all'art. 21, o il Consiglio di disciplina speciale di cui all'art. 27 ».

Roma, 29 aprile 1920.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della marina: SECHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 28 marzo 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Procida (Napoli).

SIRE!

In seguito alle dimissioni rassegnate da quindici consiglieri del comune di Procida ed alla morte di altri due, il Consiglio, ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile, a breve scadenza, la ricostituzione della normale rappresentanza e dovendosi assicurare il funzionamento dei pubblici servizi, si rende necessario - come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 15 marzo - lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio che attende alla provvisoria amministrazione dell'azienda municipale.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri:

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Procida, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Ottavio Rosati è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 1° aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cittaducale (Aquila).*

SIRE!

Un'inchiesta sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Cittaducale pose in luce un grave disordine nei pubblici servizi ed una situazione finanziaria preoccupante.

Mentre l'inchiesta era ancora in corso, quindici dei diciassette consiglieri in carica (uno aveva già in precedenza rinunciato al mandato, altro era decaduto ed un terzo defunto) rassegnarono le dimissioni, sicchè il prefetto dovette provvisoriamente affidare la gestione del Comune ad un suo commissario.

Non ravvisandosi opportuno però che la gestione del commissario suddetto venga protratta per un periodo non breve di tempo, ed occorrendo d'altra parte provvedere alla sistemazione amministrativa e finanziaria dell'Ente, il che richiede determinazioni per le quali il commissario prefettizio non avrebbe poteri sufficienti, si rende necessario, come ha anche ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 23 marzo, lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina di un R. commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cittaducale, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Luigi Mario Pagano è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza dell'11 aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Laurenzana (Potenza).*

SIRE!

In seguito ad una improvvisa dimostrazione, avvenuta lo scorso luglio nel comune di Laurenzana, tutti i componenti la rappresentanza elettiva rassegnarono le dimissioni.

Non essendo possibile provvedere alla ricostituzione dell'Amministrazione, data la ostilità della popolazione contro i consiglieri, ai quali si fa colpa del completo abbandono dei pubblici servizi e del disordine della finanza comunale, ed occorrendo provvedere alla sistemazione dei servizi medesimi, è necessario come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 3 ottobre 1919 lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria gestione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Laurenzana, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Armando Mollamo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza dell'11 aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Melito Valle Bonito (Avellino).*

SIRE!

Già da tempo l'Amministrazione comunale di Melito Valle Bonito procedeva a stento per il disinteressamento del sindaco, per la mancanza di accordo fra i componenti la rappresentanza consiliare e per il deficiente funzionamento degli uffici comunali; e la maggioranza consiliare aveva nel 1918 presentato le dimissioni, revocate poi soltanto in vista delle condizioni del momento.

Attualmente però le dimissioni sono state ripresentate da undici su quindici consiglieri assegnati per legge, e non essendo possibile comporre la crisi, si è dovuto provvedere con un commissario prefettizio, ed ora occorre addivenire allo scioglimento del Consiglio per convertire il predetto commissario in Regio.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 30 marzo 1920, provvede l'unito schema di decreto che si ha l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Melito Valle Bonito, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Giuseppe Leonetti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **Sua Maestà il Re**, *in udienza dell'11 aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montegrimano (Pesaro).*

SIRE!

Un'inchiesta disposta dal sottoprefetto di Urbino aveva accertato nel comune di Montegrimano il più deplorevole disordine ed il completo abbandono di tutti i servizi, tanto che il sindaco e la Giunta con alcuni consiglieri, non potendo porvi rimedio, dovettero presentare le dimissioni.

A seguito di esse fu inviato sul luogo un commissario prefettizio, il quale convocò il Consiglio per deliberare sulle dimissioni suddette; ma i consiglieri intervenuti si dimisero anch'essi, dimodochè sui quindici consiglieri assegnati al Comune, dodici sono dimissionari ed uno defunto.

In tale stato di cose occorre addivenire allo scioglimento di quella Amministrazione comunale per convertire in Regio il commissario prefettizio.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 30 marzo 1920, provvede l'unito schema di decreto e si ha l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montegrimano, in provincia di Pesaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Rossi Giuseppe è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

Ordinanza:

Letta la richiesta con cui l'Opera nazionale per i combattenti domanda l'attribuzione della tenuta « Isola Sacra », di proprietà della signora marchesa Elena Guglielmi in Mannucci, sita alla foce del Tevere, confinante a nord col canale navigabile di Fiumicino, ad est e a sud col Tevere, ad ovest col mar Tirreno, dell'estensione catastale di ett. 1227,39,60, segnato in catasto a mappa 17 coi numeri 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 15 sub. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 sub. 1, 27 sub. 2, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 5, 6, 40, 42, 44, 46, 48;

Letti gli atti e documenti;

Udita la relazione del consigliere gr. uff. Gatti;

Il Collegio osserva:

L'attribuzione del fondo « Isola Sacra » è domandata dall'Opera nazionale per i combattenti in quanto il fondo stesso è soggetto ad obblighi di bonifica.

La relazione allegata alla richiesta rileva che la tenuta predetta fu assoggettata ad obblighi di bonifica con la legge 11 dicembre 1878, n. 4642 (serie 2ª), intesa a provvedere al miglioramento igienico della città e della campagna di Roma mediante il prosciugamento delle zone paludose, l'allacciamento delle sorgive e la sistemazione degli scoli a senso dell'art. 2, lettere *a)* e *b)*, della mentovata legge; che con le leggi 23 luglio 1881, n. 333 e 9 luglio 1883, n. 1515, vennero stanziate e ripartite le spese per le bonifiche della « Isola Sacra » e di altre zone dell'Agro; che lo Stato ha eseguito i lavori di bonifica idraulica, attuando quella a scolo naturale in una zona dell'« Isola Sacra » e quella per esaurimento meccanico nell'altra zona; che invece è mancante la esecuzione della bonifica complementare da parte del proprietario, unico componente il Consorzio costituito con deliberazione prefettizia del 10 marzo 1884.

In particolare, il proprietario non ha costruito i fossi di scolo secondari per la raccolta delle acque dei singoli appezzamenti, nè i fossi che devono convogliare le acque stesse per addurle ai colatori della bonifica; non ha proceduto a sistemare i fossi di scolo esistenti nelle riserve, a colmare e bonificare le depressioni costituenti gli acquitrini.

Rileva inoltre la relazione anzi cennata che in applicazione della legge 17 luglio 1910, n. 491, l'« Isola Sacra » fu anche assoggettata con R. decreto 15 febbraio 1914 a tutte le disposizioni contenute nel testo unico 10 novembre 1905, n. 647 per il bonificamento

agrario e la colonizzazione dell'Agro romano; ma il proprietario non ha finora presentato la relazione richiesta con l'indicazione dei miglioramenti agrari da apportarsi alla tenuta e del tempo nel quale ciascuno dei miglioramenti avrà inizio.

L'attuale proprietaria della tenuta marchesa Elena Guglielmi in Mannucci, cui la richiesta dell'Opera nazionale è stata regolarmente notificata, ha presentato le sue deduzioni, sostenendo che non potevasi fare alcuna bonifica complementare, nè agraria, finchè lo Stato non avesse adempiuto totalmente al compito fissatogli per legge; che la bonifica iniziata dallo Stato è ben lungi dall'essere terminata e dall'aver ottenuto lo scopo di risanamento prefisso; che quanto all'applicazione della legge 17 luglio 1910 si é cominciata la bonifica della tenuta con numerosa cioccatura, con fontanili e con un podere sperimentale di circa ettari 10, che vi sono stati rapporti col Ministero per il progetto di più ampia bonifica, rimasto sospeso a causa della guerra.

Siffatte deduzioni però non infirmano il fondamento sostanziale della richiesta dell Opera nazionale.

Non si contesta, anzitutto, che l'« Isola Sacra » sia stata assoggettata al bonificamento idraulico in virtù della legge 11 dicembre 1878. Ora per l'art. 11 del regolamento legislativo approvato con R. decreto 16 gennaio 1919, n. 55, è legittima l'attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti di terreni appartenenti a privati proprietari, che siano soggetti ad obblighi di bonifica; e poichè parlasi in genere di bonifica, è da intendere che anche l'assoggettamento di un terreno a bonificamento idraulico sia compreso nel titolo giuridico di attribuzione a senso del predetto art. 11.

Nè vale eccepire che le opere di bonifica complementare non si sieno adempiute stante l'asserita incompiutezza delle opere di bonifica incombenti allo Stato; poichè la soggezione ad obblighi di bonifica è da intendere, come questo Collegio ha più volte affermato, come una condizione giuridica obbiettiva, che prescinde da ogni considerazione di colpa attribuibile al proprietario e dalle ragioni per cui le bonifica non sia esaurita.

D'altronde, è fuor di contestazione che oltre all'assoggettamento alla bonifica idraulica, per l' « Isola Sacra » sussiste l'assoggettamento alla bonifica agraria, come anche risulta dal R. decreto 15 febbraio 1914, prodotto in atti.

Ora è vero che per quanto riguarda la bonifica agraria non sono stato tuttora dettate le prescrizioni speciali contenenti le opere da compiersi sul fondo; ma in primo luogo è da osservare che il proprietario non ha, da parte sua, adempiuto l'obbligo preliminare, stabilito nell'art. 4 testo unico 10 novembre 1905, n 647, consistente nella presentazione al Ministero di una relazione con l'indicazione dei miglioramenti agrari da apportarsi; ed inoltre non pare dubbio che il titolo dell'attuale soggezione ad obblighi di bonifica sussista anche quando non siano stati specificamente determinate, con le prescrizioni ministeriali, le opere da compiersi, ma sia sorto come nella specie il vincolo all'assoggettamento del fondo alla bonifica: poichè in tal caso, pur non essendo certo il contenuto concreto della bonifica, è però certa la condizione giuridica del fondo e la sua soggezione alla bonifica è già stabilita.

La richiesta dell'Opera apparisce pertanto pienamente fondata.

PER QUESTI MOTIVI:

Visti gli articoli 9 e 11 del regolamento approvato con Regio decreto 16 gennaio 1919, n. 55, 7 del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Pronunzia l'attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti ed autorizza l'immediata occupazione per parte dell'Opera stessa della tenuta « Isola Sacra », come sopra individuata, di proprietà della marchesa Elena Guglielmi Mannucci.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nella segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 4 del mese di marzo 1920.

Nonis — Coppola — Gatti, relatore — *Brizi* — *Zattini — avv. A. Castelllani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio arbitrale centrale il giorno 12 marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani*.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera Nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 19 marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani*.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero per l'agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. Antonio Castellani, cancelliere capo di Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta 7 gennaio 1920 con cui il Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti richiede il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa dei seguenti quattro terreni:

1° in contrada Montelungo, distinto nel catasto rustico del comune di Rignano Flaminio (Roma), alla mutazione 314, sotto la ditta Confraternita SS. Sacramento alla sez. 1ª, numero di mappa 478, per la superficie di ha. 1,97,00;

2° in contrada Corrente, distinto come sopra al numero di mappa 6-5, di detta sezione, della superficie di ha. 0,39,00;

3° in contrada Montano o Santa Caterina, distinto come sopra ai numeri di mappa 1069 e 1070 di detta sezione, per la superficie rispettiva di ha. 1,20,50 e di ha. 0,04,00;

4° pure in contrada Montano, distinto come sopra ai numeri di mappa 1051 e 1375, sempre della sezione 1ª, per la rispettiva superficie di ha. 1,24,20 e di ha. 2,99,80;

e così, pel totale di superficie catastale, dei menzionati sei numeri, in ha. 10,93,50 e del totale estimo catastale di scudi 235,82 pari a L. 1267,35; come risulta da certificato dell'agente delle imposte e del catasto di Castelnuovo di Porto (Roma) in data 5 novembre 1919;

Considerato che l'anzidetta richiesta è fatta pel titolo di cui agli articoli 9, n. 2 e 10, parte 1ª, del regolamento legislativo approvato col decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55;

Udito il relatore gr. uff. Brizi;

Ritenuto che il giorno 7 gennaio 1920, dal Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale, venne comunicata la richiesta nei modi voluti dall'art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612, all'Ente proprietario, e per esso al signor Astolfi Paolo, priore della Confraternita menzionata, come risulta dall'annessa ricevuta di ritorno, e che è elasso il prefisso termine di tempo senza che l'Opera abbia ricevute eccezioni o deduzioni dall'Ente stesso;

Ritenuto che i terreni richiesti sono di pertinenza di un Ente pubblico, come specifica il n. 2 dell'art. 9 del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55;

Ritenuto che, come vuole l'art. 10, parte prima, del predetto regolamento legislativo, i terreni richiesti sono suscettivi di importanti trasformazioni colturali: ed infatti il Collegio considera che, all'epoca della visita sopraluogo, compiuta a cura del Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale, il primo terreno è tenuto incolto pascolivo; il secondo terreno a colture ortive; il terzo e il quarto terreno, parte pascolivo e parte a semina di cereali. Per i terreni primo, terzo e quarto, dati a colonia, il sistema di coltura è propriamente estensivo, con il locale turno triennale di:

1° pascolo;

2° pascolo;

3° grano;

essi hanno bisogno, inoltre, di sistemazioni della superficie.

Per tutti e quattro i terreni richiesti, il Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale traccia un progetto dei miglioramenti che si prefigge: nei terreni primo, terzo e quarto, l'Opera farà anzitutto sistemazioni superficiali, anche con sistemazione e rinsaldamento delle scarpate; procede à poi al terrazzamento delle zone in pendio, per addivenire all'impianto di viti consociate con frutti. fer e con colture erbacee: nessun dubbio che, date le attuali condizioni agricole suaccennate, anche la coltura erbacea, di per sè sola quivi si presta a conseguire importanti trasformazioni; basti menzionare un razionale avvicendamento con leguminose da foraggio e da granella, come del resto il Consiglio dell'Opera nazionale si propone.

Quanto al secondo terreno, dato in affitto, tenuto a coltivazioni ortive, il progetto di miglioramenti tracciato si propone la consociazione del pesco a filari, con le colture ortensi, oltre alla elevazione della fertilità del futuro orto-frutteto, mediante concimazioni: le quali trasformazioni sono certo, dato lo stato attuale, meno radicali di quelle possibili per gli altri tre terreni, di superficie più estesa di questo; ma sono indubbiamente da ritenersi importanti.

In conclusione il Collegio riconosce che tutti i terreni richiesti sono da ritenersi suscettibili di importanti trasformazioni colturali: le quali trasformazioni sono di fatto avvenute, per esempio, in terreni analoghi a quelli di cui trattasi, concessi in enfiteusi nel territorio medesimo;

Per tali motivi

IL COLLEGIO

Visti l'art. 10 del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, e l'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612

Ordina il trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti dei quattro terreni appartenenti alla Confraternita del Sacramento di Rignano Flaminio, nella richiesta e negli atti descritti, e specificati nella loro superficie e rispettiva ubicazione.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata insieme ai documenti relativi nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 3 febbraio 1920.

Nonis — *Coppola* — *Gatti* — *Brizi*, estensore — *Zattini* — *Antonio Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 5 febbraio 1920.

Antonio Castellani, segretario.

Copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 9 febbraio 1920.

Il segretario del Collegio centrale: *Castellani*.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 9 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale pro-combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente,

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale nel Ministero d'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta in data 13 settembre 1919, depositata nella segreteria del Collegio il 22 ottobre detto anno, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti domanda l'attribuzione al patrimonio dell'Opera della tenuta denominata Acqua Bullicante e sua Pedica, sita nel comune di Roma (limitrofa al suburbio), di proprietà dei principi Del Drago Francesco, Luigi, Giovanni fu Filippo, Del Drago Alfonso, Urbano, Del Drago Maria Cristina, Rodolfo fu Ferdinando e Potenziani Angelica vedova del fu Ferdinando Del Drago.

La tenuta è della superficie complessiva di ettari 93,96 di cui ettari 80,46 posti in Agro romano, ed ettari 13,50 posti nella zona suburbana.

Distinta nel catasto del comune di Roma coi numeri di mappa 42, nn. 204, 204 sub. 1, 204 sub. 2, 205, 205 sub. 1, 206, 206 sub. 1, 412, 415, 416.

Mappa 39, n. 62.

Mappa 42, nn. 123, 123 sub. 1, 123 sub. 2, 124, 125, 178 sub. 1, 178 sub. 2, 178 sub. 3, 291, 295, 296, 297, 337, 338, 408, 126, 126 sub. 1, 126 sub. 2, 126 sub. 3, 127, 178, 179, 298, 299, 300, 301, 302, 339, 406.

Udita la relazione fatta dal consigliere sig. comm. Coppola:

IL COLLEGIO

Osserva che dalla legge 22 maggio 1915, n. 671 fu concessa facoltà al Governo del Re, in caso di guerra e durante la guerra medesima, di emanare disposizioni aventi valore di legge per quanto fosse richiesto dalla difesa dello Stato, e, tra l'altro, da urgenti e straordinari bisogni della economia nazionale.

Gli altissimi fini dell'istituzione dell'Opera nazionale per i combattenti consistono non solo nel provvedere all'assistenza morale, economica, finanziaria, tecnica dei militari di truppa e degli ufficiali che hanno combattuto per la difesa della Patria, ma eziandio nell'attendere particolarmente, a mezzo dell'Opera, a promuovere e condizioni tecniche e civili che consentano la maggiore produttività delle forze di lavoro della Nazione.

Cause e scopi (compenetrati tra loro) della istituzione, di cui ai decreti Luogotenenziali 11 dicembre 1917, n. 1970, e 16 gennaio 1919, n. 55: la guerra, l'assistenza ai combattenti, i bisogni della maggiore produttività delle forze di lavoro della nazione. Quindi concorrono tutte le condizioni formali per l'esercizio dei pieni poteri conferiti al Governo del Re dalla predetta legge.

L'urgenza o la straordinarietà dei detti bisogni attinenti all'economia nazionale rientrava nel libero discrezionale apprezzamento del potere esecutivo. Mentre il sindacato sull'esercizio di siffatto facoltà potrebbe spettare soltanto al potere che le conferì. La legge, così formata deve essere applicata. La tregua nelle ostilità (armistizio) non equivale a cessazione di guerra. Questa, sebbene attualmente non guerreggiata, è tuttora pendente. La istituzione, come fu creata, non è temporanea e limitata soltanto al tempo di guerra, ma durerà anche dopo la pace per un tempo indefinito.

Per tanto non ha verun fondamento la prima eccezione pregiudizialmente opposta contro la suaccennata richiesta dell'Opera.

È puramente arbitraria la tesi, di che il secondo motivo pregiu-

diziale, che, cioè, l'Opera non abbia facoltà di provocare l'attribuzione dei terreni appartenenti ai privati proprietari, se non dopo ottenuto il trasferimento al suo patrimonio dei terreni patrimoniali appartenenti agli Enti indicati al n. 2, dell'art. 9, del suddetto regolamento legislativo 16 gennaio 1919. Codesto articolo contiene un semplice novero, senza graduazione o subordinazione, dei terreni che possono concorrere a costituire il patrimonio terriero contemplato nel precedente articolo 8.

Non è quello asserto dai deducenti Del Drago lo spirito del succennato regolamento legislativo, che, peraltro, non ha che fare col progetto Mortara per i demani collettivi. L'Opera per la sua svariata, molteplice, complessa azienda, deve aver diritto di scelta tra i terreni delle tre categorie di appartenenza indicate dall'art. 9 e preferire i terreni dell'ultima a quelli delle altre due, e provocarne l'attribuzione, se sono necessari e reputati convenienti a determinati scopi, specie se locali.

Come dalla comunicata richiesta 23 settembre 1919, l'Opera domanda la pronunzia dell'attribuzione e della immediata occupazione della tenuta in base agli articoli 9, n. 3, 11 e 14 del menzionato regolamento legislativo cioè *in forza di due titoli legittimi*: l'attuale soggezione ad obblighi di bonifica e la inadempienza, i quali titoli non sono incompatibili tra loro, ma l'uno, anzi, può bene sussidiare e integrare l'altro.

Certamente la inadempienza non può produrre l'effetto della cessazione della soggezione agli obblighi di bonifica, essendo ovvio che una obbligazione non si estingue sol perché non è stata adempiuta, ma perdura fino a che venga eseguita.

L'art. 14 ha non solo sostituita l'Opera al Governo del Re nella facoltà di espropriare beni rustici a carico di proprietari inadempienti, ma ha surrogata eziandio la procedura, di cui ai *precedenti* articoli 10 e 11, espressamente richiamati, all'altra, di cui nelle disposizioni legislative generali e speciali, compresa, conseguentemente, quella tracciata dalla legge sul bonificamento dell'Agro romano 13 novembre 1905 e dal relativo regolamento 20 stesso mese ed anno.

Non ha importanza il fatto che nella conclusione della relazione al *Consiglio di amministrazione dell'Opera* sieno stati citati gli articoli 10 e 14 regolamento legislativo, il primo riferentesi ai terreni patrimoniali degli Enti, di cui al n. 2 dell'art. 9, mentre doveva invocarsi l'art. 11 concernente i terreni dei privati proprietari, ed il secondo contemplante la sola inadempienza.

Trattasi di un errore innocuo e vincibile con la semplice lettura delle considerazioni della detta relazione, che fonda la proposta dell'attribuzione preliminarmente e principalmente su dati precisi, che dimostrano essere la tenuta tuttora soggetta ad obblighi di bonifica. Ad ogni modo è la richiesta ritualmente comunicata, non la relazione, quella che costituisce il libello dell'odierno speciale giudizio amministrativo; e se nella richiesta è domandata l'attribuzione invocandosi l'art. 11, ovvero in base al titolo dell'attuale soggezione ad obblighi di bonifica, non è parlare di mutamento della *causa petendi*, se la pronunzia debba restringersi al solo titolo dell'attuale soggezione ad obblighi di bonifica.

Ciò anche nella inammissibile ipotesi che i tre distinti titoli (soggezione ad obblighi di bonifica, inadempienze e suscettività d'importanti trasformazioni culturali), si escludano l'un l'altro per inconciliabilità tra loro.

Le due condizioni a cui l'articolo 11 subordina l'attribuzione non sono cumulative, bastando una sola di esse.

Quindi, non potendo non riconoscere l'attuale soggezione della tenuta ad obblighi di bonifica, è superfluo occuparsi degli altri due titoli cioè importante trasformazione culturale, ed espropriazione per inadempienza.

La dimostrazione, voluta dall'articolo 5 su menzionato regolamento 2[illegible] agosto 1919, risulta evidente dagli atti e documenti esibiti da l'Opera.

Per vero: come da certificato 13 settembre 1919, la tenuta trovasi compresa nella zona di bonifica contemplata dal testo unico di legge 10 novembre 1905, n. 647, ed iscritta col n. 1 nell'elenco dei terreni soggetti a bonifica e pubblicato a tenore dell'articolo 3 dello stesso testo.

Giusta le notificate prescrizioni della Commissione di vigilanza tutti i lavori di bonificamento dovevano essere compiuti nel 1910

Invece con decreto Ministeriale 16 marzo 1911 ne fu dichiarato l'inadempienza ed assoggettata la tenuta alla procedura di espropriazione, fissandosi il prezzo per l'apertura degli incanti in lire 100.000.

Il proprietario principe Del Drago presentò osservazioni, promise di compiere tutti i lavori non oltre il 1913 e fece istanza per riduzione del prezzo d'incanto da L. 100.000 a L. 65.000 soltanto per diminuire a L. 6[illegible] il decimo cauzionale necessario per arrestare gli atti di espropriazione.

Dopo altre insistenze e minacce, fu consentita la riduzione del prezzo e poi, con decreto Ministeriale 25 novembre 1911, vennero sospesi gli atti di espropriazione, obbligandosi il proprietario ad ultimare i lavori entro due anni, previa presentazione del piano di bonificamento da approvarsi dalla Commissione di vigilanza.

L'Opera assume che, malgrado tutto ciò, le sorti della tenuta non cambiarono ed il regresso si accentuò con gli anni. I proprietari con le loro deduzioni, oppongono che furono eseguite tutte le costruzioni, costituenti la parte più importante e più costosa e furono impiantati « quasi tutti i bonifici culturali prescritti », oltre alle colture intensive speciali, ortaggi, non prescritti.

Basterebbe per sè solo quel « quasi », a dimostrare l'attuale soggezione della tenuta ad obblighi di bonifica. Ed aggiungono che per gli articoli 10 testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano, e 26 e seguenti regolamento 20 novembre 1905 l'accertamento dell'*inadempienza* doveva esser fatto dalla Commissione di vigilanza, la quale avrebbe potuto anche assolverli dai rimanenti lavori.

Però siffatta mora eventualità, non escludente l'attuale soggezione ad obblighi di bonifica, non può formare ostacolo all'applicazione dell'articolo 11 del sopraggiunto regolamento legislativo, per cui il diritto subbiettivo dell'Opera si fonda soltanto sulla detta soggezione.

Soggiungono i deducenti che si debba prescindere dallo stato formale di soggezione a bonifica (non essendo radiata dall'elenco la tenuta, nè chiesta l'esenzione dalle imposte) e che, dimostrata la esecuzione degli obblighi di bonifica, compatibilmente col tempo della guerra e coi decreti prefettizi sulla semina dei cereali e con la presenza di una batteria antiaerea, e tenendosi conto eziandio del compensazione, debba avere efficacia lo stato sostanziale di cessazione di tale soggezione, giacchè l'adempienza sostanziale di un'obbligazione la estingue, malgrado apparisca formalmente ancora esistente. E credono aver dimostrato tuttociò mediante la esibizione del verbale di constatazione compilato il 7 gennaio ultimo scorso dal notaio Altieri, con l'assistenza del tecnico ing. Lupacchioli.

Però, mentre per massima è inammissibile la giustificazione degli inadempimenti (il regolamento legislativo non si preoccupa dei motivi del mancato integrale adempimento, per cui la soggezione ad obblighi di bonifica perdura tuttora), lo stato e le esigenze della guerra, dichiarata nel 1915, non possono assurgere a giustificazione di inadempimento di obblighi che dovevano essere eseguiti non oltre il 1913. Peraltro il dovere del 50 0/0 di coltura a cereali, prescritto a causa della guerra, non poteva rendere impossibile la trasformazione razionale.

È inoltre in *subiecta materia* antigiuridico il concetto di compensazione degli inadempimenti di una parte delle prescrizioni di bonifica, con l'esuberante adempimento di un'altra parte delle prescrizioni medesime. Stabilite irrevocabilmente dalla Commissione di vigilanza, le prescrizioni di bonificamento devono tutte adempirsi. Una sola, che se ne trascuri, lascia perdurare la soggezione agli obblighi.

Il proprietario non può sostituire un suo sistema a quello fissato dalla Commissione di vigilanza, anche quando erogando maggi[illegible]

spese per una parte delle prescrizioni tenda a maggiore produttività, il che può costituire un suo interesse particolare e temporaneo di sfruttamento di una parte del fondo, mentre il sistema della Commissione dov'essere eseguito in tutte le parti costituenti il suo razionale complesso.

Nondimeno, questo Collegio, ha reputato equo seguire anche il merito delle suaccennate deduzioni, ed ha avuto a constatare con ispezione locale che gli inadempimenti sono veri e reali, essenziali, non di secondaria importanza, ma attinenti alla razionalità fondamentale della bonifica e per nulla trascurabili e neppur compensabili con maggiori adempimenti in altro senso. Difatti, con l'accesso si è accertata la mancanza:

1° di divisione del terreno coltivato in regolari appezzamenti a mezzo di fossi di scolo o di capezzagne e di filari di alberi e siepi vive;

2° di alberature lungo le strade poderali e la maggior parte dei confini della tenuta;

3° di una razionale rotazione agraria, inquantochè i pochi ettari a medicaie ed erbaie non costituiscono un regolare avvicendamento con la coltura a cereali. Sono questi inadempimenti di obblighi fondamentali del bonificamento imposti dalla decisione accettata dalla Commissione di vigilanza, certo non compensabili nel senso giuridico della bonifica col fatto non obbligatorio che la valle della Maranella sia stata totalmente investita ad ortaggi e vi si pratica pure l'irrigazione. In una striscia di terreno di circa ettari 12, a levante della via militare, antichi ruderi, alcune baracche, e qualche casetta di grossolana costruzione fanno le veci di case di abitazione, mentre il terreno è frazionato tra diverse famiglie che lo tengono in temporaneo sfruttamento, coltivandolo in parte a cereali ed in parte ad ortaglie, il che antigienico, incivile è contrario al razionale sistema agrario prescritto dalla Commissione di vigilanza.

È stata costruita la obbligatoria nuova stalla per la capacità di 24 capi di bestiame, ma è vuota e destinata a magazzino e non presenta neppure traccia di essere mai stata utilizzata secondo la sua vera e propria destinazione, mentre le vecchie stallette, molto malandate, non contengono, in complesso, che 11 vacche e 2 buoi, cioè circa la metà della quantità del bestiame prescritto.

L'essere la tenuta nel suo insieme coltivata anche per una estensione maggiore di quella prescritta, però non in modo razionale, come si è già accennato, non può costituire il surrogato di essenziali adempimenti mancati, per cui possa essere considerata la tenuta stessa come non più sottoposta agli obblighi di bonifica.

L'eventualità che una parte della tenuta, inclusa nel suburbio, ma neppur compresa nel piano regolatore, abbia una destinazione edilizia, non può costituire legittimo ostacolo alla chiesta attribuzione al patrimonio dell'Opera. Nell'attualità non è che una proprietà terriera, soggetta all'azione agraria, contemplata dagli articoli 8 e 9, n. 3, predetto regolamento legislativo.

Dell'intesa per la cessione di una porzione della tenuta più lontana dal confine di levante e dalla via dei Carbonari, non deve occuparsi questo Collegio, non essendo stato su l'oggetto provocata la pronunzia.

Pertanto si deve accogliere la richiesta.

Per tali motivi:

IL COLLEGIO

Visti ed applicati gli articoli 9, n. 3, e 11 regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, 5 e 7 Regio decreto 22 agosto stesso anno, n. 1612;

Pronuncia l'attribuzione all'Opera nazionale pro-combattenti e la immediata occupazione da parte di questa dell'intera tenuta di « Acqua bollicante e sua Pedica », di proprietà del principe don Urbano Del Drago e degli altri su nominati, limitrofa al suburbio di Roma ed in parte in esso compresa, meglio negli atti e documenti specificata nei suoi confini e nella sua superficie e dati catastali.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria.

Così deliberato e pronunziato il giorno 28 gennaio 1920.

Nonis — *Coppola*, estensore — *Gatti* — *Brizi* — *Zattini* — *A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio il dì 4 del mese di febbraio 1920.

A. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 21 febbraio 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 19 maggio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	79 55	—
3.50 % netto (1902) . .	66.75	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	85 03	—

Corso medio dei cambi

del giorno 19 maggio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 145 02 — Londra 76 40 — Svizzera 345,25 — Spagna .... — New York 19 58 — Oro 302 91.

Disposizione nel personale dipendente:

Amministrazione metrica e del saggio.

Con R. decreto del 5 aprile 1920:

Leggio Giovanni, verificatore di 4ª classe nell'Amministrazione metrica e del saggio, venne collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, dal 1° maggio 1920, con un assegno uguale alla metà dello stipendio.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 13 maggio 1920 in Arboro, provincia di Novara, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali commissari.

Con R. decreto del 26 febbraio 1920:

Galli Michele, tenente sussistenza, dispensato dal servizio attivo permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità nei ruoli degli ufficiali di sussistenza di complemento, dal 1° marzo 1920.

Corpo di amministrazione.

Con R. decreto del 26 febbraio 1920:

Carolei cav. Alfonso, tenente colonnello amministrazione, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 26 settembre 1919.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 44).

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 0[0	132512	600 —	Lodi *Francesco* fu Giuseppe, domic. a Bergamo	Lodi *Vincenzo*, ecc., come contro
Strade ferrate mediterranee	5540 5541 5542	2500 — 2500 — 2500 —	Milanesi *Francesca-Teresa* di Giasone, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Roma	Milanesi *Maria-Francesca-Teresa-Luigia-Giuseppina-Paolina* di Giasone, minore, ecc., come contro
3,50 0[0	295176	119 —	Ronchetti *Paolino* fu Eugenio, minore, sotto la tutela di Cervieri sac. Edoardo, domiciliato a Milano	Ronchetti *Paolina*, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 1° maggio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (El. n. 39).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 360 — Data della ricevuta: 9 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Saccone Americo fu Antonio (pos. n. 697375) — Titoli del debito pubblico: Cartelle al portatore n. 3 — Ammontare della rendita lire 17,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data della ricevuta: 31 luglio 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Belluno — Intestazione della ricevuta: Angoletta Giuseppe di Virgilio (pos. n. 604520) — Titoli del debito pubblico: Cartelle nominative n. 1 — Ammontare della rendita L. 3 — Consolidato 4,50 0[0 — Decorrenza 1° ottobre 1916.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, **si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.**

Roma, 1° maggio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (El. n 41).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 144 — Data della ricevuta: 3 novembre 1916 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Bruno Pasqualina di Enrico (pos. n. 573641) — Titoli del debito pubblico: al potatore n. 1 obbligazione — Ammontare del capitale L. 500 — Consolidato 3 0[0 — Sorteggiata.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 649 — Data della ricevuta: 17 settembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Melani Giuseppe fu Pasquale (pos. n. 685204) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1, al portatore n. 1 — Ammontare della rendita: L. 300 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza dal 1° luglio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 295 — Data della ricevuta: 28 giugno 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione della ricevuta: Vice presidente pel Comitato regionale della Croce Rossa italiana di Bologna — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 15 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza dal 1° luglio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 maggio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	617105	Beneficio parrocchiale di San Nicolò di Candole in Ponte di Piave (Treviso) . . . . . . L.	56 —
Cons. 5 % (1917)	28869	Comitato di assistenza civile di Tolmezzo (Udine) . . . . . . »	1550 —
3.50 %	668632	Bortolas Domenico fu Vittore, domiciliato a Soranzen (Belluno) - Vincolata . . . . . . »	21 —
3.50 % (1902)	10165	Mansioneria della B. V. del Caravaggio in San Vito di Valdobbiadene (Treviso) . . . . . . »	94 50
3,50 %	225278	Cappellania della B. V. del Caravaggio in San Vito di Valdobbiadene (Treviso) . . . . . . »	73 50
3 %	25818	Mensa parrocchiale povera di San Nicolò di Fontigo (Treviso) . »	93 —
3,50 %	190562	Prebenda parrocchiale di Fontigo comune di Sernaglia (Treviso) . . . . . . »	21 —
»	453543	Beneficio parrocchiale in Fontigo in comune di Sernaglia (Treviso) . . . . . . »	35 —
»	517650	Beneficio parrocchiale di San Nicolò di Fontigo comune di Sernaglia (Treviso) . . . . . . »	45 50

Roma, 1° maggio 1920. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto Luogotenenziale 24 aprile 1917, n. 698, contenente provvedimenti per favorire le industrie della pesca e dell'acquicoltura;

Sentita la Commissione consultiva della pesca;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso a premi fra le imprese (costituite da privati, o da Società, anche cooperative, o da Enti morali) le quali entro il periodo di tempo dal 1° giugno 1920 al 31 marzo 1921:

1° provvedano abbondanti quantità fresche di pesce e di altri animali acquatici mangerecci, o agevolino la industria pescareccia mediante:

a) l'esercizio della pesca nel mare in zone lontane dalla costa o di disagevole accesso con navi o barche che abbiano applicato sistemi meccanici e perfezionati di propulsione o mediante l'uso di navi ausiliatrici di rimorchio;

b) l'esercizio della pesca, principalmente in zone acquee marine di più difficile utilizzazione, con sistemi razionali (come, l'uso dei palamiti a grandi profondità, le istallazioni per la pesca con fonti luminose subacquee, l'uso di argani per il salpamento degli attrezzi da pesca, ecc.);

c) l'esercizio razionale della molluschicoltura in seni marini dove non veniva per l'innanzi esercitata;

d) l'impianto di nuovi stabilimenti o l'ampliamento di quelli esistenti, che abbiano per iscopo la fabbricazioni di reti da pesca.

2° facilitino l'accesso, e il mite prezzo dei prodotti freschi della pesca di mare mediante il trasporto rapido ed economico di tali prodotti pescarecci dal luogo di pesca alla costa con mezzi razionali e moderni (vapori, motobarche, impianti frigoriferi a bordo);

3° diano inizio ed incremento alla fondazione di colonie pei pescatori con gli opportuni conforti e rifugi, in zone litoranee lontane da nuclei fissi pescherecci;

4° provvedano all'impianto di nuovi stabilimenti, per la conservazione del pesce.

Art. 2.

I premi da assegnare sono i seguenti:

Per l'opera prevista nel n. 1, lett. *a*), dell'art. 1:

1 premio di L. 20000;

2 premi di L. 15.000;

3 premi di L. 10.000.

Per l'opera prevista nel n. 1, lett. *b*):

3 premi di L. 6000;

3 premi di L. 4000.

Per l'opera prevista nel n. 1, lett. *c*).

1 premio di L. 3000;

2 premi di L. 2000;
4 premi di L. 1000.
Per l'opera prevista nel n. 1, lett. *d)*;
2 premi di L. 20,000;
2 premi di L. 10,000.
Per l'opera prevista nel n. 2:
2 premi di L. 6000;
3 premi di L. 4000.
Per l'opera prevista nel n. 3:
2 premi di L. 10,000;
4 premi di L. 5000.
Per l'opera prevista nel n. 4:
1 premio di L. 10,000;
3 premi di L. 5000.

Il Ministero per l'agricoltura, su parere della Commissione consultiva della pesca, potrà, in seguito ai risultati del concorso, variare la misura di ogni premio, raggruppare due o più premi, e in difetto di titoli sufficienti per l'assegnazione di un premio deliberare un eventuale sussidio d'incoraggiamento ai concorrenti migliori. Il Ministero si riserva inoltre la facoltà di prorogare fino a sei mesi il concorso per l'aggiudicazione di uno o più premi ove non ritenga sufficiente il numero dei rispettivi concorrenti.

Art. 3.

Le domande per l'ammissione al concorso, e l'indicazione dei premi a cui i concorrenti aspirano, devono essere inviate al Ministero per l'agricoltura (Ispettorato generale della pesca) non più tardi del 31 dicembre 1920.

La relazione sull'opera compiuta dal concorrente, dovrà essere corredata dei documenti, e specialmente di quelli rilasciati dalle pubbliche autorità, i quali comprovino l'opera stessa.

Il Ministero per l'agricoltura può in ogni tempo fare eseguire gli accertamenti che crederà opportuni per constatare l'opera del concorrente.

L'aggiudicazione dei premi sarà fatta dalla Commissione consultiva della pesca, sulla base delle relazioni degli incaricati degli accertamenti.

Art 4.

I premi per L. 270 000 (duecentosettantamila) e le spese (approssimativamente in lire diecimila) per le ispezioni e per le indagini che incomberanno alla Commissione consultiva della pesca e ai suoi delegati agli scopi del concorso, saranno pagati con i fondi del capitolo 115-*bis* (conto residui) dello stato di previsione della spesa per il Ministero dell' agricoltura nell'esercizio finanziario 1919 920.

Questo decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 3 aprile 1920.

Per il ministro: CERMENATI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, contenente provvedimenti per favorire le industrie della pesca e dell' acquicoltura;

Sentita la Commissione consultiva della pesca;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso a premi nell'intento di incoraggiare le opere di acquicoltura dirette a migliorare le pescosità nelle acque lagunari, cioè acque salse o salmastre in comunicazione col mare, come le cosidette « valli salse da pesca », gli stagni salsi da pesca, ecc.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso tanto le Società cooperative di pescatori, le Società di pesca e di acquicoltura, gli Enti morali (Comizi agrari, Municipi, ecc.), ed altre istituzioni (Cattedre ambulanti di agricoltura, ecc.), quanto i privati.

Art. 3.

I premi da assegnare sono:

a) per i concorrenti che provvedano all'acquicoltura protettiva (senza semine, ma con opportune opere di tutela della montata naturale), in luoghi nei quali non venne prima dell'anno 1919 esercitata:

2 premi di primo grado di L. 2000;
5 premi di secondo grado di L. 1000;

b) per i concorrenti che provvedano all'acquicoltura con immissioni di pesce novello e con speciali coltivazioni in stagni nei quali non si usavano anteriormente sistemi razionali di sfruttamento o siano stati danneggiati dalla guerra nelle terre liberate o redente:

1 premio di primo grado di L. 4000;
4 premi di secondo grado di L. 2000;
7 premi di terzo grado di L. 5000.

Art. 4.

La domanda di ammissione sarà diretta al Ministero dell'agricoltura (Ispettorato generale della pesca) non più tardi del 30 settembre 1920.

I concorrenti dovranno:

a) dichiarare se esercitino, o intendano esercitare l'acquicoltura protettiva, o l'acquicoltura con semine di novellame e con allevamenti speciali;

b) indicare la specie o le specie, come pure la quantità, di animali acquatici che si propongono di diffondere e con quali sistemi;

c) indicare se eseguano la stabulazione di pesci da immettere successivamente in « valli da pesca »;

d) indicare i premi a cui aspirano.

Art. 5.

Il Ministero, esaminate le domande farà conoscere ai richiedenti se sono ammessi al concorso, eventualmente indicherà le modificazioni da introdurre nel loro programma, sia riguardo alla specie, sia rispetto alla quantità, dei prodotti animali acquatici da immettere, affinchè questa sia proporzionata alla potenzialità delle acque.

Art. 6.

Gli ammessi al concorso dovranno prevenire, in tempo utile, il Ministero dell'agricoltura, per gli opportuni controlli, circa i giorni nei quali intendano:

a) eseguire le immissioni di novellame o di pesci o di altri animali acquatici;

b) eseguire la pesca nelle acque lagunari.

Il Ministero avrà facoltà di far visitare le località di esercizio dell'acquicoltura e le opere compiutevi.

Art. 7.

Gli ammessi al concorso devono inviare al Ministero dell'agricoltura (Ispettorato generale della pesca) una relazione particolareggiata di ciò che hanno operato.

L'invio sarà fatto non più tardi del 10 aprile 1921.

Art. 8

L'assegnazione dei premi sarà fatta entro due mesi dalla data scadenza del termine per l'invio della relazione.

Funzionerà da Commissione giudicatrice il Comitato permanente della pesca.

Art. 9.

A parità di condizioni verranno prescelti per l'assegnazione dei premi quei concorrenti che si saranno segnalati per impianti di vivai, costruzione di canali, di vasche, ecc per stabulazioni.

Art. 10.

I premi per L. 24 500 (ventiquattromilacinquecento) e le spese (approssimativamente di lire cinquemila) per le ispezioni e per le indagini che incomberanno al Comitato permanente della pesca o ad altri tecnici designati dal Ministero agli scopi del concorso, saranno pagati con i fondi stanziati dal capitolo 115-*bis* (conto residui) dello stato di previsione dalla spesa per il Ministero dell'agricoltura nell'esercizio 1919-920.

Questo decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 3 aprile 1920.

Per il ministro: CERMENATI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, contenente provvedimenti per favorire le industrie della pesca e dell'acquicoltura;

Sentita la Commissione consultiva della pesca;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso a premi nell'intento di incoraggiare le opere di acquicoltura, dirette a migliorare la pescosità nelle acque dolci pubbliche e private.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso tanto le Società cooperative di pescatori, le Società di pesca e di acquicoltura, gli Enti morali (Comizi agrari, Municipi, ecc.) ed altre istituzioni (Cattedre ambulanti di agricoltura, ecc.) quanto i privati.

Art. 3.

I premi da assegnare sono:

A) Per i concorrenti che provvedano all'impianto di nuovi **stabilimenti di piscicoltura:**

1 premio di primo grado di L. 20,000;
1 premio di secondo grado di L. 15,000.

B) Per i concorrenti che provvedano al ripopolamento delle acque pubbliche:

3 premi di primo grado di L. 2000;
4 premi di secondo grado di L. 1000;
4 premi di terzo grado di L. 800.

C) Per i concorrenti che provvedano al ripopolamento delle acque private:

3 premi di primo grado di L. 1000;
4 premi di secondo grado di L. 800;
4 premi di terzo grado di L. 500.

Art. 4.

La domanda di ammissione sarà diretta al Ministero dell'agricoltura (Ispettorato generale della pesca) non più tardi del 30 settembre 1920.

I concorrenti dovranno:

a) dichiarare se esercitino, o se intendano esercitare, l'acquicoltura a scopo di ripopolamento di acque pubbliche, ovvero a scopo di industria privata;

b) indicare la specie o le specie di animali acquatici che si propongano di allevare i metodi di allevamento che adotteranno, la quantità di avannotti, di novellame e di pesci adulti che intendano di ottenere e il corso o bacino di acqua nel quale vogliano eseguire l'allevamento o la semina;

c) indicare i premi a cui aspirano.

Art. 5.

Il Ministero, esaminate le domande, farà conoscere ai richiedenti se sono ammessi al concorso, ed eventualmente consiglierà le modificazioni da introdurre nel loro programma, sia riguardo alla specie di allevamento, sia rispetto alla quantità dei pesciolini o pesci adulti da immettere affinchè questa sia proporzionata alla potenzialità delle acque, sia infine per la osservanza dovuta all'art. 19 del regolamento di pesca fluviale e lacuale (Regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486), nei riguardi della immissione di nuove specie di animali acquatici.

Art. 6.

Gli ammessi al concorso dovranno prevenire, in tempo utile, il Ministero dell'agricoltura, per gli opportuni controlli, circa i giorni nei quali intendano:

a) procedere eventualmente alla fecondazione artificiale;

b) eseguire le semine di avannotti, di novellame o di pesci adulti;

c) eseguire la pesca negli stagni, per il caso di stagnicoltura.

Art. 7.

Gli ammessi al concorso devono inviare al Ministero dell'agricoltura (Ispettorato generale della pesca) una relazione particolareggiata di ciò che hanno operato.

L'invio sarà fatto non più tardi del 10 aprile 1921.

Art. 8.

L'assegnazione dei premi sarà fatta dal Comitato permanente della pesca.

Art. 9.

A parità di condizioni saranno prescelti per l'assegnazione dei premi quei concorrenti che si saranno procurati il materiale necessario per le opere di acquicoltura, mediante fecondazione artificiale, ovvero mediante impianto di stagni di riproduzione; inoltre avranno titolo di preferenza, a parità di merito, le Società cooperative di pescatori.

Art. 10.

I premi, per L. 56,400 (cinquantaseimilaquattrocento) e la spesa (approssimativamente di lire cinquemila) per le indagini e le ispezioni in rapporto alle opere di piscicoltura degli ammessi al concorso graveranno sui fondi stanziati nel capitolo 105-*bis* (conto competenza) dello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'agricoltura nell'esercizio 1919-920.

Questo decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 3 aprile 1920.

Per il ministro: CERMENATI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visti i decreti Ministeriali 20 gennaio 1920, registrati alla Corte dei conti addì 10 febbraio 1920, con i quali erano aperti i concorsi per professore straordinario a cattedre vacanti nelle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, e nel R. Istituto superiore agrario di Perugia, e per direttore straordinario nella Regia stazione bacologica sperimentale di Padova e nella R. stazione sperimentale di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti per prendere parte ai concorsi predetti, è prorogato al 31 maggio 1920.

Roma, 14 maggio 1920.

Il ministro: FALCIONI.

MINISTERO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO
per la marina mercantile, combustibili, aeronautica ed esercizio navigazione

IL MINISTRO

Visti i decreti Luogotenenziali 3 febbraio 1918, n. 161; 16 maggio 1918, n. 640, e 8 giugno 1919, n. 1094;

Visti i RR. decreti-legge 2 novembre 1919, n. 2142; 27 novembre 1919, n. 2349, e 21 marzo 1920, n. 304;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1920, che detta le norme per i concorsi per titoli al grado di sottotenente di porto, e quello 13 marzo 1920, che bandisce un concorso per titoli a quaranta posti di sottotenente di porto e stabilisce il termine del 15 maggio 1920 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei relativi documenti;

Riconosciuta l'opportunità di prorogare il concorso suddetto;

DECRETA:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a 40 posti di sottotenente di porto, aperto con decreto Ministeriale 13 marzo 1920 e per la presentazione dei documenti relativi, è prorogato a tutto il 30 giugno 1920.

Art. 2.

La notificazione annessa al decreto Ministeriale predetto s'intende modificata nel senso che alla dizione: « Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari » è sostituita quella: « Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro - Sottosegretariato di Stato per la marina mercantile, combustibili, aeronautica ed esercizio navigazione ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° maggio 1920.

Il ministro: FERRARIS.

Direttore: DARIO PERUZY. **Tipografia delle Mantellate.** **TUMINO RAFFAELE**, *gerente responsabile*.